

RESPONSABILITÀ CIVILE

Rischi vari



CASA

AUTO

SALUTE

RISPARMIO

PROTEZIONE

PREVIDENZA

LAVORO

Condizioni di assicurazione

Premessa	3
Definizioni	4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 Aggravamento del rischio	6
Art. 3 Diminuzione del rischio	6
Art. 4 Altre assicurazioni	6
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	6
Art. 6 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	6
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione	7
Art. 9 Oneri fiscali	7
Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	7
Art. 11 Regolazione del premio	8
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	9

LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (R.C.T.)	10
Art. 14 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.)	10
Art. 15 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro	11
Art. 16 Rischi e attività complementari compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni	12
Art. 17 Rivalsa INPS	14
Art. 18 Delimitazioni territoriali	14
Art. 19 Soggetti non considerati terzi	14
Art. 20 Rischi esclusi dall'assicurazione	15
Art. 21 Pluralità di assicurati	16

CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI

Art. 22 Condizioni speciali per rischi particolari	17
--	----

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA "A" Responsabilità dell'assicurato per lavori ceduti in appalto o subappalto	21
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA "B" Responsabilità dell'assicurato e degli appaltatori o subappaltatori per lavori ceduti in appalto o subappalto	21
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA "C" Danni alle cose consegnate ex Art. 1784 del Codice Civile	21
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA "D" Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate	21

Art.	27	GARANZIA FACOLTATIVA "E"	22
		Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività	
Art.	28	GARANZIA FACOLTATIVA "F"	22
		Responsabilità civile per le cose portate in albergo, pensione, residence, ostello	
Art.	29	GARANZIA FACOLTATIVA "G"	23
		Responsabilità civile per le cose portate in campeggio	
Art.	30	GARANZIA FACOLTATIVA "H"	23
		Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti e/o opere (escluse bonifiche, costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni edili)	
Art.	31	GARANZIA FACOLTATIVA "I"	24
		Danni a cose in consegna e custodia	
Art.	32	GARANZIA FACOLTATIVA "L"	25
		Franchigia fissa per danno biologico	
Art.	33	GARANZIA FACOLTATIVA "M"	25
		Lesioni personali subite da appaltatori o subappaltatori e loro prestatori di lavoro	
Art.	34	GARANZIA FACOLTATIVA "N"	25
		Malattie professionali	
 IL SINISTRO			
Art.	35	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	27
Art.	36	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	27

Premessa

Le **Condizioni di Assicurazione** riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220081) stipulata dal Contraente.

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220081);
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250123).

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250123).

DEFINIZIONI

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

CONSUMATORE

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.Lgs. 206/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e paga il Premio.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito che viene dedotto dal risarcimento. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società per l'Assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

I dipendenti e i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi) e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREZIOSI

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato il quale non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farla assicurare da altri.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

VALORI

Denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

La Convenzione di cui al testo che segue è valida e operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220081) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.

Le garanzie previste dalla presente Polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento **all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati** (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto le somme assicurate, i massimali e i limiti d'indennizzo espressi in cifra assoluta figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni **dell'indice di scadenza** in rapporto **all'indice iniziale** qui di seguito definiti. **L'indice iniziale**, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220081), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'Assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, **con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.**

Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art.5 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento **di rinunciare all'applicazione della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio;** in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di risarcimento e il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata.

ART. 11 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo si conviene:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione dei dati necessari relativi al periodo da regolare e cioè, a seconda dei casi:

- le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati ai prestatori di lavoro, compresi gli apprendisti, nonché le retribuzioni convenzionali, determinate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro "INAIL", per i titolari delle imprese artigiane e per i loro familiari coadiuvanti;
- il fatturato e/o il volume di affari, esclusa l'I.V.A., realizzati per vendita e/o cessione di beni e servizi, riferibili all'attività produttiva e/o commerciale per la quale è prestata l'Assicurazione;
- gli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

b) Sospensione dell'Assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati o scaduti per qualsiasi motivo se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all'INAIL).

A richiesta della Società, l'Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ**ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (R.C.T.)**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia indicato il relativo massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamento, deterioramento o distruzione di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:

a) dall'esercizio dell'attività descritta in Polizza;

b) dalla proprietà e/o conduzione di:

- fabbricati e aree ad essi pertinenti;
- altre aree, macchinari, impianti e attrezzature, anche se posti all'esterno dell'azienda, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività.

L'Assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione ai rischi sopra indicati:

- da fatto, anche doloso:
 1. di persone delle quali debba rispondere;
 2. di tirocinanti, di borsisti e stagisti, così come disciplinati dalla normativa vigente;
 3. di personale somministrato;
 4. di dipendenti distaccati dall'Assicurato presso aziende terze;
- da fatto non doloso di terzi quali:
 1. titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari previste all'Art. 16, o che si trovino nell'ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
 2. liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall'Assicurato;
 3. dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato.

ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia indicato il relativo massimale e solo per il tipo di prestatori di lavoro indicati nella Polizza stessa.

1) Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da:
 - prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
 - da prestatori di lavoro da lui dipendenti ma distaccati temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza; dalle persone fisiche che con lui collaborano a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base delle "tabelle delle menomazioni" ai sensi di legge.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

2) Dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL e soggetti il cui obbligo di assicurazione INAIL non grava sul datore di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, preposti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché da tirocinanti, così come disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25/03/1998, in attuazione della legge n. 196 del 24/06/1997, da borsisti, da stagisti e da dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato, non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

3) Prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

La valutazione del danno verrà fatta nel seguente modo:

- nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all'Art. 14 punto 1);
- nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all'Art. 14 punto 2).

La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28 sia da parte dell'Assicurato sia da parte dell'impresa fornitrice.

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperite direttamente dall'INAIL o dall'impresa fornitrice.

ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Tali garanzie a) e/o b) sono automaticamente operanti ed integrano le garanzie previste all'Art. 13 e/o all'Art. 14 nel caso in cui per quest'ultime siano indicati i relativi massimali in Polizza (mod. 220081).

La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, le persone fisiche che collaborano con l'Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della

parasubordinazione, e i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Le garanzie a) e/o b), che seguono, saranno operanti se e in quanto in Polizza siano state prestate le garanzie Responsabilità Civile Terzi e/o Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro.

La garanzia vale per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile Terzi;
- b) i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri dipendenti o alle persone fisiche che collaborano con l'Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, o ai prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro.

Si conviene che sono compresi in garanzia, nei limiti dei sopra riportati punti a) e b) anche i danni involontariamente cagionati nell'adempimento degli obblighi previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile e addetto del servizio prevenzione e protezione", sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dall'art 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi e le attività di seguito elencate, nei limiti delle garanzie base di riferimento, qualora prestate, di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (Art. 13) e/o Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro (Art. 14).

1) Lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività descritta in Polizza per:

- a) i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) i danni, diversi dall'incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, ed alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, o la cui rimozione sia eccessivamente difficoltosa.

Resta ferma l'esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del massimale stesso e comunque non oltre €300.000,00, e con applicazione di una franchigia di €250,00 per ogni sinistro.

2) Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisì a tal fine.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisì nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di €150,00 per ogni mezzo danneggiato.

3) Danni durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci.

4) Lavori di:

- **ordinaria manutenzione** di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata l'Assicurazione e/o dalla direzione dei lavori stessi.
Relativamente ai fabbricati, non sono compresi i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- **ordinaria e straordinaria manutenzione** di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza.

5) Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni subiti dai veicoli, anche se essi sono in consegna o custodia all'Assicurato, che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza aziendale destinate a parcheggio, o nei cantieri gestiti dall'Assicurato stesso. Tale garanzia è operante anche se tali veicoli siano di prestatori di lavoro, clienti o fornitori dell'Assicurato, e anche nel caso in cui essi siano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- conseguenti a mancato uso;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni veicolo danneggiato.

6) Proprietà ed uso di:

- velocipedi ed unità naviganti senza motore;
- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, non sia obbligatoria l'assicurazione.

7) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati.

Sono comunque esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati.

8) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand.

9) Organizzazione, nelle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari e attività similari.

10) Esistenza e/o esercizio di:

- **circoli sportivi e ricreativi aziendali,** compresa la proprietà delle relative strutture, nonché l'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di viaggi e gite aziendali, con l'esclusione di quelle sottoposte al D.Lgs. 206/2005 Artt. 82-100;
- **servizi sanitari, medici ed infermieristici,** prestati in presidi posti all'interno dell'impresa o presso i propri cantieri. La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la Responsabilità Civile personale dei medici.

11) Gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove essi sono ubicati e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti. La

garanzia comprende la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da terzi, compresi i visitatori, ammessi a usufruire dei servizi stessi.

12) Gestione dei servizi:

- **di vigilanza**, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con cani;
- **di pulizia**, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all'espletamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell'Assicurato;
- **anti-incendio**, svolto con personale preposto adeguatamente istruito.

13) Mancato intervento sulla segnaletica

L'Assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, impianti o attrezzi, di depositi per materiali.

14) Committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nei territori dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

15) Committenza generale

Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente Art. 16 siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti. Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

Qualora le specifiche condizioni normative non prevedano scoperti e/o franchigie, la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di €250,00 per ogni sinistro.

ART. 17 - RIVALSA INPS

Tutte le garanzie previste dagli Artt. 13, 14, 15 e 16, qualora rese operative, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale "INPS" ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 18 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI

La garanzia prevista all'Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di Terzi vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei; le garanzie previste all'Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

ART. 19 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c) i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori di lavoro, a favore dei quali può essere prestata l'Assicurazione di cui all'Art. 14, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione. Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, per le sole lesioni personali, a:

- titolari e prestatori di lavoro di ditte non controllate, non consociate o non collegate all'Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività complementari previste all'Art. 16;
- liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti.

ART. 20 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Dalla presente Assicurazione sono esclusi i danni:

- a) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975 1994);
- b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) da detenzione o impiego di esplosivi;
- e) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere, disordini interni e sollevamenti popolari, colpo di stato militare o non, legge marziale;
- f) derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
- g) derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
- h) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

2. La garanzia Responsabilità Civile Terzi inoltre non comprende i danni:

- a) da:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- b) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile, per i quali, conformemente alle norme di legge vigenti, sia obbligatoria l'assicurazione; resta salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 14);
- c) da proprietà ed uso di:
 - 1) unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore;
 - 2) aeromobili;
- d) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;
- e) a cose:
 - 1) che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - 2) derivanti da assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

- 3) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'Art. 16 punti: 1), 2) e 5);
- 4) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 1) lett. a);
- f) provocati da:
 - 1) soggetti diversi dai prestatori di lavoro o dalle persone fisiche che collaborano con l'Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, salvo quanto previsto agli Artt. 13; 16 punto 12); 16 punto 14);
 - 2) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 11);
- g) derivanti:
 - 1) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e delle relative aree ad essi pertinenti, diversi da quelli utilizzati o utilizzabili quali beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza;
 - 2) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - 3) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, utilizzato dall'Assicurato e realizzato o modificato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio;
- h) da furto;
- i) alle opere:
 - 1) in costruzione, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 1) lett. b);
 - 2) sulle quali si eseguono i lavori;
- l) a condutture ed impianti sotterranei;
- m) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- n) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, movimentate;
- p) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile.

3. Le garanzie prestate nei confronti dei prestatori di lavoro non comprendono la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni derivanti da malattie professionali.

4. Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

5. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente pattuito, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI

ART. 22 - CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI

Qualora l'Assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi di seguito indicati, il contenuto dei singoli articoli di riferimento è integrato dalle disposizioni sottostanti:

1) Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree – Servizio di soccorso stradale e rimozione veicoli – Noleggio di automezzi (con o senza manovratore) e/o attrezzature da cantiere in genere

L'Assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

2) Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico e/o self service

a) Qualora non siano espressamente esclusi nella descrizione del rischio, l'Assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

b) L'Assicurazione comprende i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Le garanzie a) e b) vengono prestate con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

3) Grandi magazzini - Supermercati - Depositi commerciali – Mercati permanenti – Centri commerciali

L'Assicurazione vale solo se l'Assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora nella descrizione del rischio sia prevista l'estensione al rischio dello smercio, l'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, restando esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari prodotti nei locali nei quali si svolge l'attività per la quale è prestata l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Restano comunque sempre esclusi dall'Assicurazione le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti.

È escluso il rischio derivante dall'eventuale esistenza di distributori di carburante.

È, inoltre, esclusa in riferimento ai mercati permanenti e ai centri commerciali la responsabilità civile dei singoli esercizi.

4) Palestre - Centri per trattamenti igienici con controllo medico o massaggiatori - Callisti e pedicure

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione dello svolgimento dei servizi professionali prestati dall'Assicurato a domicilio dei clienti.

5) Mense aziendali - Catering e/o banqueting - Distribuzione automatica di cibi e bevande

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio o nel luogo in cui si effettua il servizio di catering o banqueting, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Restano comunque sempre esclusi dall'Assicurazione le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti.

Si precisa che l'Assicurazione non comprende i danni patrimoniali in genere, intendendosi per danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguente a morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

6) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori – Baby parking – Custodia ed intrattenimento di minori anche presso terzi – Ludoteche – Nido famiglia – Centri estivi diurni

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente.

Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente. L'Assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune non in muratura.

7) Associazioni - Società e scuole sportive

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar. L'Assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri.

L'Assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, o con rapporto di collaborazione regolarmente instaurato ai sensi di legge, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

8) Cinema - Teatri

La garanzia è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Nel caso in cui esista servizio di guardaroba custodito, è sempre valida, e quindi si intende a tutti gli effetti contrattuali richiamata, la Garanzia Facoltativa "C" di cui all'Art. 25.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

9) Ritrovi - Sale da giochi - Circoli ricreativi e culturali

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'Assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

10) Velocipedi da noleggio

Per i danni cagionati da velocipedi adibiti a noleggio la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato.

11) Autorimesse – Autosili – Parcheggi

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti.

L'Assicurazione comprende altresì la Responsabilità Civile derivante per danni ai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, purché detti danni si verifichino nell'autorimessa (autosilo o parcheggio) e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni autoveicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

Sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

12) Farmacie – Parafarmacie – Sanitarie - Elettromedicali

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati e venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

13) Insegne e cartelli pubblicitari (rischio della proprietà)

L'Assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli pubblicitari.

14) Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli – Campeggi

L'Assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 20 comma 2. lett. p).

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati e smerciati, sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night-club.

15) Animali

L'Assicurazione comprende il rischio inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro.

16) Ascensori – Montacarichi – Montavivande – Scale mobili

Quando l'Assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA "A" - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

Qualora l'Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale indicata sul modulo di Polizza, del valore globale di ogni singola opera o appalto - l'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA "B" - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E DEGLI APPALTATORI O SUBAPPALTATORI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

Qualora l'Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori, fermo restando che il premio di Polizza è stato convenuto in base al fatturato o al valore delle opere, l'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso. È assicurata altresì la Responsabilità Civile delle ditte appaltatrici o subappaltatrici per i danni materiali e diretti cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA "C" - DANNI ALLE COSE CONSEGNATE EX ART. 1784 DEL CODICE CIVILE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 20 comma 2 lett. e) punto 1), e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, nel massimale previsto in Polizza per i danni a cose, e comunque non oltre €500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità a lui facente capo ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'Assicurazione non vale per i preziosi, i valori, i veicoli e le unità naviganti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA "D" - DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE O MOVIMENTATE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 20 comma 2 lett. e) punto 1) e comma 2 lett. o),

la garanzia Responsabilità Civile Terzi comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del Massimale stesso e comunque non oltre € 120.000,00, e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di € 30.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia facoltativa "E" (Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività), la Società non pagherà somma superiore a € 300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA "E" - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI, TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 20 comma 2 lett. g) punto 2), la garanzia Responsabilità Civile Terzi comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del Massimale stesso e comunque non oltre € 300.000,00, e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA "F" - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO, PENSIONE, RESIDENCE, OSTELLO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A deroga dell'Art. 20 comma 2. lett. p), la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in albergo dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all'Assicurato.

Sono da intendersi non consegnate anche le cose risposte dai clienti in mezzi di custodia collocati nelle singole camere.

La garanzia è prestata nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite per ogni Cliente danneggiato della somma indicata nella Descrizione del rischio e riportata in Polizza (mod. 220081) e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di dieci volte la suddetta somma quale che sia il numero di Clienti danneggiati. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento che precede, i componenti di un medesimo nucleo

familiare sono considerati un unico cliente.

Relativamente ai preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all'albergatore o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 25% della somma per le cose portate dai Clienti indicata nella Descrizione del rischio e riportata in polizza (mod. 220081) ed è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo di €100,00.

La garanzia è estesa con le medesime modalità anche a coloro che, pur non essendo clienti dell'albergo, usufruiscono dei servizi accessori di cui all'Art. 22 punto 14) in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose, esclusi valori e preziosi, da loro portate nei locali adibiti a tali servizi e non consegnate all'albergatore.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i preziosi e i valori consegnati all'albergatore;
- veicoli dei clienti;
- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA "G" - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LE COSE PORTATE IN CAMPEGGIO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A deroga dell'Art. 20 comma 2. lett. p) Rischi Esclusi, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in campeggio dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all'Assicurato.

La garanzia è prestata nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite della somma indicata nella Descrizione del rischio e riportata in Polizza (mod. 220081) e con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €100,00.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono peraltro compresi in garanzia i mezzi di soggiorno dei Clienti, limitatamente al periodo di apertura al pubblico del campeggio e per un importo pari al doppio di quello indicato nella Descrizione del rischio e riportato in Polizza (mod. 220081), ferma restando l'esclusione per le cose in essi contenute.

La garanzia vale esclusivamente per i danni che si verifichino nel periodo di apertura al pubblico del campeggio.

ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA "H" - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E/O OPERE (ESCLUSE BONIFICHE, COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI E DEMOLIZIONI EDILI)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga dell'Art. 20 comma 2 lett. m) e n), l'Assicurazione, limitatamente a lavori eseguiti in immobili a qualsiasi uso adibiti, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l'attività assicurata, anche se non realizzati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a

terzi (compresi i committenti) dagli impianti e/o opere, dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori medesimi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti e/o opere, attrezzature o cose installate, riparate od oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa relativa al loro rifacimento e/o al rimpiazzo totale o parziale;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione e/o riparazione, ad eccezione delle imprese di manutenzione ascensori, montacarichi, montavivande, scale mobili;
- da lavori edili di: bonifica, costruzione, ristrutturazione e demolizione;
- da interruzione o sospensione di attività.

La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre:

- **10 anni** dalla data di fine lavori per le attività rientranti nell'Art. 1 lettera f del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- **12 mesi** dalla data di fine lavori per le attività non previste dalla succitata normativa.

Il momento di fine dei lavori si identifica alternativamente con:

- rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

La garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

La garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di €50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €1.500,00.

ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA "I" - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 20 comma 2. lett. e) e lett. i) punto 2) l'Assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi.

Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute.

Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso o in locazione all'Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto.

La garanzia è prestata nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite del 5% del massimale stesso e comunque non oltre €50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €2.500,00.

ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA "L" - FRANCHIGIA FISSA PER DANNO BIOLOGICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 14, le condizioni previste al comma 1 lett. b) del medesimo articolo, si intendono abrogate e così sostituite: "ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00 per ogni danneggiato. Tale franchigia non è applicata nel caso in cui a seguito dell'infortunio si sia verificata la morte".

ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA "M" - LESIONI PERSONALI SUBITE DA APPALTATORI O SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 19 lett. c), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei massimali previsti in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici e i loro prestatori di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

ART. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA "N" - MALATTIE PROFESSIONALI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 20 comma 3, la Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per le malattie professionali indennizzate dall'INAIL, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a persona rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a due anni.

Relativamente alle malattie professionali restano inoltre confermate anche le esclusioni di cui all'Art. 20 comma 1 lett. a), b), c), f), g) e h).

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o dei luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

IL SINISTRO

ART. 35 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il Contraente e/o l'Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole.

ART. 36 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

